



*Disciplinare recante*

***“Criteri per la concessione dell’Alto patrocinio della  
Regione Abruzzo e per l’utilizzo  
del logo istituzionale”***



### **Art.1**

#### **(Finalità)**

1. Il presente atto disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell'Alto Patrocinio della Regione Abruzzo, che si concretizza nell'autorizzazione all'uso del logo istituzionale nel rispetto delle condizioni di seguito illustrate.

### **Art.2**

#### **(Beneficiari)**

1. L'Alto Patrocinio è un'attestazione di apprezzamento e di adesione di iniziative di carattere e rilevanza regionali, ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, politiche di altissimo profilo tematico, sportive, scientifico ed umanitarie.
2. Ai fini della concessione dell'Alto Patrocinio, l'iniziativa può essere promossa ed organizzata sia da soggetti pubblici che da soggetti privati dotati di rappresentatività in ambito regionale. In tale ultimo caso, questi dovranno allegare alla istanza di concessione copia dell'atto costitutivo e dello statuto o in caso di soggetti privi di personalità giuridica, altro documento attestante le finalità perseguite ed il nominativo del legale rappresentante.
3. Sono escluse dalla concessione del patrocinio le iniziative che hanno finalità di lucro o che sono promosse da soggetti che hanno contenziosi giudiziari con la Regione Abruzzo.
4. L'Alto Patrocinio può essere concesso anche ad iniziative che non si svolgono nel territorio regionale purché siano di indiscutibile ritorno di interesse per la Regione e concorrano a valorizzare la realtà economico – sociale e culturale del suo territorio.
5. La concessione dell'Alto patrocinio ha normalmente carattere non oneroso e, pertanto, non comporta, nella generalità dei casi, l'assunzione di spese a carico della Regione né la concessione di contributi.

### **Art.3**

#### **(Oggetto dell'Alto Patrocinio)**

1. Possono essere oggetto dell'Alto Patrocinio:
  - a) **Eventi** quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri, iniziative sportive ad esclusione di quelli organizzati a scopo commerciale o per la vendita di beni o servizi;
  - b) **Pubblicazioni con stampa**, quali libri, manuali, guide, opuscoli, purché a carattere occasionale, ad esclusione di materiale di natura commerciale, destinato ad essere distribuito o venduto anche se non direttamente. Saranno sottoposte a specifica valutazione le iniziative nelle quali i



proventi ottenuti dalla vendita sono destinati a scopi benefici per la collettività documentalmente provati;

- c) **Prodotti multimediali e telematici**, quali ad esempio cd-rom e dvd, ad esclusione di quelli destinati alla vendita o commercializzazione. Saranno sottoposte a specifica valutazione le iniziative nelle quali i proventi ottenuti dalla vendita sono destinati a scopi benefici per la collettività, documentalmente provati. Il logo può essere riprodotto sulle pagine web di siti costruiti in occasione dell'evento oggetto della concessione di patrocinio o su pagine web all'interno di siti già esistenti che riportino informazioni sull'evento che ha ottenuto il patrocinio regionale. In questi casi, l'utilizzo del logo istituzionale della regione deve essere chiaramente riferito all'evento oggetto del patrocinio e non può protrarsi fino a 30 giorni dopo il termine dell'iniziativa.
- d) **Corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari** aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità socio-culturali.

#### **Art.4**

##### **(Presentazione della domanda di Alto Patrocinio)**

1. Al fine di ottenere la concessione dell'Alto Patrocinio, il soggetto promotore presenta apposita istanza almeno 20 giorni prima dalla data di svolgimento dell'iniziativa.
2. L'istanza di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente attraverso lo sportello telematico della Regione Abruzzo: <https://sportello.regione.abruzzo.it/> - Sezione "Concessione Alto Patrocinio".
3. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa e caricata correttamente sul format dedicato. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte della struttura competente, la domanda di Alto Patrocinio è ritenuta non ammissibile.
4. Le eventuali integrazioni all'istanza di concessione dell'Alto patrocinio, richieste dalla struttura competente, dovranno essere inviate a: [gab@regione.abruzzo.it](mailto:gab@regione.abruzzo.it) – [gab@pec.regione.abruzzo.it](mailto:gab@pec.regione.abruzzo.it).

#### **Art.5**

##### **(Concessione dell'Alto Patrocinio)**

1. L'attività istruttoria per la concessione dell'Alto Patrocinio è curata dal Servizio Gabinetto di Presidenza della Giunta regionale che, acquisito il parere dell'Assessore competente e verificata la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dal presente disciplinare, sottopone alla Giunta regionale l'elenco delle istanze pervenute. La richiesta di parere dovrà essere riscontrata entro 5 giorni dall'invio dell'elenco contenente le istanze, in assenza, lo stesso si intenderà favorevolmente reso.



2. La Giunta regionale prende atto dell'elenco di cui al punto precedente e previa valutazione delle istanze, concede l'Alto Patrocinio della Regione Abruzzo ai soggetti promotori degli eventi. Il Presidente della Giunta Regionale comunica l'avvenuta concessione dell'Alto Patrocinio della Regione Abruzzo con propria lettera, predisposta a cura del Servizio Gabinetto di Presidenza.
3. Gli adempimenti consequenziali sono rimessi al Servizio Gabinetto di Presidenza.

#### **Art.6**

##### **(Prerogative per la concessione dell'Alto patrocinio della Regione Abruzzo)**

1. La concessione dell'Alto Patrocinio comporta l'autorizzazione all'uso del logo istituzionale solo per l'iniziativa considerata, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente.
2. L'uso del logo della Regione Abruzzo dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate dalla struttura competente e illustrate nel presente articolo.
3. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare l'Alto patrocinio concesso in modo appropriato al livello istituzionale dell'ente Regione Abruzzo, attraverso l'apposizione del logo istituzionale, nel rispetto della forma e delle caratteristiche grafiche di cui al file pubblicato sul sito della Regione Abruzzo all'indirizzo <https://www.regione.abruzzo.it/patrocinio> e con la dicitura: "con l'Alto patrocinio della Regione Abruzzo".
4. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa deve darne tempestiva comunicazione alla struttura competente che si riserva di riesaminare la domanda.
5. L'Alto Patrocinio potrà essere revocato qualora l'oggetto, previa verifiche successive, risultasse non rispondente ai criteri dettati nel presente atto.
6. L'utilizzo indebito del logo della Regione Abruzzo comporta, fatta salva ogni altra azione a tutela dell'immagine dell'Ente, l'irricevibilità per un anno di successive istanze provenienti dallo stesso soggetto.
7. In assenza di comunicazione ufficiale da parte della struttura competente il soggetto promotore non può ritenersi autorizzato all'uso del logo istituzionale.